

# Condizioni di fornitura Ricambi



## I. Informazioni generali

1. Le presenti condizioni di fornitura valgono per i ricambi delle macchine MIKRON, se non diversamente concordato espressamente e per iscritto. Eventuali condizioni diverse o aggiuntive dell'acquirente sono valide solo se espressamente accettate per iscritto dalla MIKRON. L'esecuzione della consegna da parte della MIKRON non comporta l'accettazione di condizioni diverse dell'acquirente. L'accettazione delle prestazioni ordinate dall'acquirente è considerata dalla MIKRON come il riconoscimento successivo delle presenti condizioni di fornitura, anche nel caso in cui l'acquirente le abbia in precedenza espressamente contestate o nel suo ordine abbia fatto riferimento ad altre condizioni.
2. In mancanza di altri accordi, per la fornitura di macchine e accessori valgono le "Condizioni generali di vendita e di montaggio di macchine"; per i lavori di montaggio valgono le "Condizioni di montaggio" e i listini prezzi della MIKRON vigenti al momento della fornitura delle prestazioni.
3. Per prodotti e prestazioni nei livelli di servizio "Product Support" e "Business Support" valgono i corrispondenti contratti supplementari, che hanno priorità rispetto alle presenti condizioni di fornitura.
4. Segnaliamo che le condizioni contrattuali, incluse le presenti sono disponibili nella home page della Mikron Holding sul sito [www.mikron.com](http://www.mikron.com).

## II. Stipulazione del contratto

1. Tutti gli accordi e i chiarimenti giuridicamente rilevanti in essere tra le parti contraenti devono essere redatti in forma scritta, pena la loro nullità, e sono validi agli effetti di legge solo quando pervenuti alla controparte. Solo gli accordi scritti sono vincolanti per le forniture di merci e servizi concordate e sostituiscono tutte le promesse eventualmente contratte in merito a tali ricambi. Le offerte sono vincolanti solo se designate come tali.
2. I documenti facenti parte dell'offerta hanno solo valore indicativo per il cliente, non sono assolutamente da intendersi come accordo sulle caratteristiche né come accettazione di una garanzia concernente le caratteristiche della merce o delle prestazioni descritte e non possono essere inoltrati a terzi.

## III. Entità della fornitura

1. Le forniture di merci e servizi della MIKRON sono definite e riportate in modo definitivo nell'offerta.
2. Le consegne avvengono solo durante l'orario d'ufficio della MIKRON. Sono ammesse forniture parziali.
3. La MIKRON è autorizzata ad apportare modifiche tecniche migliorative, se esse non comportano una riduzione delle prestazioni o un aumento dei prezzi.
4. Eventuali richieste dell'acquirente di modificazioni e/o variazioni dovranno essere formulate per iscritto. MIKRON si riserva la facoltà di accettare le richieste del cliente, previa verifica della realizzabilità delle modificazioni e/o variazioni. I costi e gli oneri necessari per apportare le modificazioni e/o variazioni sono ad esclusivo carico del cliente. Le parti determineranno il nuovo termine di consegna in considerazione delle tempistiche per la realizzazione delle modificazioni e/o variazioni.

## IV. Ricambi speciali, disposizioni del luogo di destinazione e norme protettive

1. Tutti i ricambi della MIKRON sono conformi alle norme applicabili vigenti nell'Unione europea. In caso di forniture fuori dallo spazio UE o di ricambi speciali l'acquirente dovrà informare la MIKRON per iscritto, entro e non oltre il momento di conferimento dell'ordine, in merito a eventuali norme e disposizioni diverse. Eventuali richieste di modifica segnalate per tempo verranno eseguite dalla MIKRON a costi e rischio del cliente, sempre che venga mantenuta la sicurezza di esercizio.
2. Se l'acquirente omette di informare la MIKRON in merito a norme e disposizioni diverse vigenti presso di esso o alla necessità di fornire ricambi speciali oppure rilascia informazioni false al momento del conferimento dell'ordine, dovrà sostenere i costi di eventuali lavori di modifica, forniture successive o altri provvedimenti correttivi cui la MIKRON dovrà eventualmente provvedere. Se l'acquirente fa eseguire delle modifiche a terzi, decadono responsabilità e garanzia della MIKRON. In ogni caso MIKRON non è responsabile per difetti di conformità che l'acquirente conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

## V. Prezzi e pagamenti

1. Se non diversamente concordato, tutte le prestazioni della MIKRON verranno fatturate alle tariffe conformi ai prezzi vigenti presso la MIKRON al momento della spedizione.
2. In mancanza di accordi sulla clausola INCOTERM (edizione 2000) applicabile, tutti i prezzi si intendono imballaggio escluso, senza imposta sul valore aggiunto, con resa franco stabilimento e senza spese di montaggio o spese accessorie di alcun tipo. L'acquirente si fa carico delle spese di assicurazione e imballaggio, della dogana, delle imposte, di oneri di qualsiasi tipo riscossi fuori dal paese di produzione e relativi all'operazione di fornitura; eventualmente queste voci dovranno essere rimborsate alla MIKRON, dietro presentazione dei giustificativi corrispondenti, nel caso in cui essa sia tenuta a versarli.
3. Se non diversamente concordato e se così stabilito nella conferma d'ordine, tutte le spese relative ad accrediti, garanzie bancarie, incassi, riscossione di documenti, bolli cambiali ecc. saranno a carico dell'acquirente.
4. Se non diversamente concordato per iscritto, il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato dall'acquirente al massimo nel momento in cui la MIKRON comunica la disponibilità per la spedizione, senza alcuna detrazione, presso la sede della MIKRON e nella valuta di corso legale in tale sede.
5. In caso di forniture parziali sono dovuti pagamenti parziali corrispondenti.
6. Se non è stato versato alcun acconto, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della merce l'acquirente cade in mora senza ulteriore preavviso. L'acquirente che sia in mora con i pagamenti dovrà pagare gli interessi al tasso bancario ordinario più tre punti percentuale a partire dal momento della scadenza concordata. La MIKRON è inoltre

esonerata dall'adempimento dei suoi impegni fino al ricevimento dei pagamenti in arretrato.

7. Se si viene a conoscenza di un peggioramento sostanziale della situazione economica dell'acquirente, o qualora fossero rilevati elementi pregiudizievoli di qualsivoglia natura a carico del medesimo, la MIKRON potrà richiedere accounti o garanzie, a titolo integrale o parziale, oppure recedere dal contratto e trattenere gli accounti ricevuti dall'acquirente a titolo di compensazione della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatto salva la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.
8. Non è permesso all'acquirente effettuare ritenzioni di pagamenti o compensare eventuali contropartite contestate dalla MIKRON né rivendicare diritti di ritenzione sulla fornitura o relativamente ad essa.
9. Gli accounti versati non sono soggetti a interessi e non sono penali il cui deposito autorizza l'acquirente a recedere dal contratto di fornitura.
10. Se nelle operazioni a credito, l'acquirente non onora i propri pagamenti rateali, alle scadenze pattuite, l'intero debito residuo diverrà immediatamente esigibile.

## VI. Passaggio del rischio, assicurazione, accettazione

1. Le forniture vengono effettuate conformemente alle clausole INCOTERM concordate (edizione 2000). Se non diversamente concordato, il rischio sull'oggetto della vendita passa dall'acquirente contestualmente al momento in cui viene comunicata la disponibilità alla consegna. Ciò vale anche se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'acquirente o per altri motivi non dovuti alla MIKRON.
2. Dal momento del passaggio del rischio l'acquirente dovrà assicurare la fornitura, che verrà stoccata dalla MIKRON per conto e a rischio e pericolo dell'acquirente.
3. Gli oggetti consegnati dovranno essere accettati dall'acquirente a prescindere da eventuali diritti di garanzia. L'acquirente è tenuto a controllare l'imballaggio al momento dell'arrivo al luogo di destinazione, assicurare le prove e segnalare immediatamente alla MIKRON, per iscritto, eventuali difetti visibili. Se omette di fare quanto sopra, la fornitura sarà considerata approvata per quanto riguarda le condizioni e la completezza.
4. Se l'imballo è danneggiato, l'acquirente dovrà adottare tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori danni imminenti o per delimitare eventuali danni già subentrati. La perdita o il deterioramento della merce successivamente al trasferimento dei rischi all'acquirente non libera quest'ultimo dal pagamento del prezzo.

## VII. Termini di consegna

1. Il termine di consegna contrattualmente concordato non ha mai inizio prima della produzione di tutte le approvazioni, i consensi e le autorizzazioni, prima del ricevimento completo di tutti i dati e i documenti dell'acquirente necessari per l'adempimento del contratto (in particolare le specifiche tecniche, i dati sulla potenza allacciata, ecc.) e in ogni caso non prima del ricevimento di un acconto eventualmente concordato e della presentazione di una garanzia di pagamento conformemente al contratto.
2. Il termine di consegna è considerato rispettato se, alla sua decorrenza, è stata comunicata la disponibilità per l'accettazione o la spedizione.
3. La MIKRON è tenuta a rispettare il termine di consegna solo se l'acquirente ha ottemperato a tutti gli impegni derivanti dai contratti stipulati con la MIKRON. Il termine di consegna è prolungato proporzionalmente quando l'acquirente sia in moratoria con l'adempimento dei propri doveri. In caso di mancato pagamento MIKRON si riserva la facoltà di non procedere alla consegna dell'oggetto del contratto fino all'integrale versamento di quanto dovuto, ovvero di risolvere il contratto e trattenere gli accounti ricevuti dall'acquirente a titolo di compensazione della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatto salva la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.
4. Il termine di consegna è prolungato adeguatamente in caso di impedimento per forza maggiore e caso fortuito e quando si presentano ostacoli che sono al di fuori del volere della MIKRON, indipendentemente che si verifichino presso la MIKRON, l'acquirente o da terzi. Sono considerati impedimenti di questo tipo, ad es., epidemie, mobilitazioni, eventi bellici, sommosse, agitazioni sindacali, eventi naturali durante l'esercizio, provvedimenti istituzionali, divieti di importazione, esportazione, transito, ecc. Le conseguenze e i costi derivanti saranno suddivisi in modo proporzionale al danno subito da ciascuna parte. Nei casi importanti inizio e fine degli impedimenti verranno comunicati dalla MIKRON all'acquirente nel più breve tempo possibile.
5. In caso di fornitura ritardata l'acquirente non ha in linea di principio alcun diritto di risarcimento danni o risoluzione del contratto. Se il ritardo è conseguenza di colpa grave della MIKRON, l'acquirente sarà autorizzato a richiedere, sulle parti fornite in ritardo, il risarcimento del danno diretto (con l'esclusione di ulteriori diritti o danni indiretti). Esso ammonta, per ogni settimana completa di ritardo, allo 0,25% complessivamente o al massimo al 5% del valore della parte della fornitura o su tutta la fornitura che, a causa del ritardo, non è stata consegnata conformemente al contratto. Le prime quattro settimane di ritardo non danno diritto ad alcuna indennità di mora.
6. Non è dovuta alcuna indennità di mora per consegne ritardate di fornitori terzi prescritti dall'acquirente.
7. Se la spedizione viene ritardata per cause imputabili all'acquirente, l'acquirente dovrà comunque effettuare i pagamenti in base al termine di consegna originariamente previsto. In tal caso la MIKRON sarà autorizzata a conservare l'oggetto della fornitura e, come spese di immagazzinaggio, potrà fatturare lo 0,5% del prezzo di vendita al mese. MIKRON è autorizzata a richiedere costi maggiori, fornendo opportuni giustificativi.
8. Ogni qualvolta l'acquirente è in ritardo nell'osservanza dei propri doveri contrattuali, la MIKRON è autorizzata, oltre a beneficiare dei diritti previsti dalla cifra VII.7, a disporre diversamente dell'oggetto della fornitura e/o a riformare l'acquirente entro un termine opportunamente prolungato e/o a recedere dal contratto e a richiedere il risarcimento del danno subito a causa del mancato adempimento. È considerato danno un importo pari al 20% del valore dell'ordine; resta salva la dimostrazione di

# Condizioni di fornitura Ricambi



danni ulteriori. Il danno viene compensato con l'acconto versato. Questa norma vale anche in caso di revoca di un ordine di fornitura già in corso.

## VIII. Garanzia, responsabilità per vizi

1. La garanzia, sub cifra VIII 6, presuppone il montaggio dei ricambi da parte della MIKRON o di tecnici autorizzati dalla MIKRON nonché l'immediata denuncia scritta dei vizi alla MIKRON.
2. Se il cliente omette di presentare la denuncia scritta immediata, i lavori svolti dalla MIKRON e/o i particolari da essa forniti saranno considerati accettati, salvo il caso in cui si tratti di un difetto non visibile al momento dell'ispezione.
3. Il termine di garanzia è di 12 mesi o 2500 ore di funzionamento. Esso decorre dalla data di comunicazione da parte della MIKRON della disponibilità alla spedizione:
  - a) della macchina oggetto dell'originario contratto di vendita, ovvero
  - b) dei pezzi di ricambio da fornire una volta decorso il periodo di garanzia della macchina oggetto dell'originario contratto di vendita.In ogni caso il periodo di garanzia decorre, al più tardi, dalla data di ricezione dell'oggetto della fornitura da parte dell'acquirente. Se spedizione, accettazione o montaggio vengono ritardati per motivi non imputabili alla MIKRON, il termine di garanzia scade in ogni caso 18 mesi dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione.
4. Per i pezzi sostituiti o riparati il periodo di garanzia ha una durata di 6 mesi e decorre a partire dalla sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dall'accettazione, sempre che il termine originario di garanzia non abbia una durata residua superiore.
5. La garanzia decade immediatamente se l'acquirente o terzi montano, usano o modificano i ricambi in modo improprio, irregolare o eseguono riparazioni oppure non danno alla MIKRON l'occasione di provvedere essa stessa a eliminare il danno. Inoltre l'acquirente deve far sì che il danno non si aggravi.
6. La MIKRON si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a riparare o a sostituire nel più breve tempo possibile, a propria scelta, i ricambi che entro il periodo di garanzia diventano difettosi o inutilizzabili a causa dell'uso di materiali scarsi o di un'esecuzione difettosa, sempre che ciò possa essere dimostrato.
7. È assicurata una particolare idoneità all'uso o la promessa di una determinata funzionalità solo se tale assicurazione è rilasciata contrattualmente o espressamente e direttamente e se essa rientra nell'ambito dell'uso conforme delle macchine e degli accessori. L'assicurazione vale al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se le caratteristiche di funzionalità non sono soddisfatte o lo sono solo parzialmente, l'acquirente ha esclusivamente il diritto di una riparazione immediata da parte della MIKRON. A tal fine l'acquirente dovrà concedere alla MIKRON l'occasione e il tempo necessario.
8. Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni per i quali non è possibile dimostrare che derivino da uso di materiali scarsi, da costruzione sbagliata o esecuzione difettosa, ad es. quelli dovuti a usura naturale, manutenzione impropria, inosservanza delle norme d'uso o di sicurezza, sollecitazioni eccessive, mezzi di funzionamento impropri, agenti chimici o elettrolitici, lavori di montaggio o costruzione non eseguiti dalla MIKRON o dai suoi subfornitori nonché i danni dovuti ad altri motivi non imputabili alla MIKRON.
9. Per la fornitura di merci e servizi di subfornitori prescritti dall'acquirente, la MIKRON risponde solo nell'ambito dei doveri di garanzia dei rispettivi subfornitori.
10. Il contratto e la formula "estensione della garanzia a 24 mesi" non include nella garanzia i pezzi soggetti alla normale usura quali a titolo esemplificativo e senza che ciò possa essere inteso in senso limitativo rulli di curvatura, cinghie dentate, serraggi, morsetti, ecc. Il periodo di garanzia dei mandrini resta, in ogni caso, della durata di 12 mesi o 2500 ore di funzionamento a decorrere dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione della macchina oggetto dell'originario contratto di vendita da parte della MIKRON e comunque entro e non oltre la data di ricezione della stessa da parte dell'acquirente.

## IX. Norme conclusive sui risarcimenti

1. Tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche nonché tutti i diritti dell'acquirente, qualunque sia il motivo giuridico su cui essi si basano, sono disciplinati in modo definitivo in queste condizioni di fornitura. Sono in particolare esclusi tutti i diritti di risarcimento danni, di riduzione, risoluzione, annullamento o rescissione dal contratto che non siano espressamente citati.
2. In ogni caso l'acquirente non ha alcun diritto al risarcimento di danni di qualsiasi tipo che non riguardino direttamente l'oggetto della fornitura, tra cui sospensione della produzione, perdita di godimento, perdita di ordini, lucro cessante e altri danni diretti o indiretti.
3. Questa esclusione di garanzia vale anche in caso di dolo o colpa grave di persone ausiliarie e nei casi in cui, secondo il diritto sulla responsabilità di prodotto, in presenza di errori nell'oggetto della fornitura non è prevista alcuna responsabilità per danni a persone o cose per oggetti destinati a uso privato. Questa esclusione di responsabilità non vale in caso di dolo o colpa grave della MIKRON.

## X. Inadempimento da parte della MIKRON

1. Prima del passaggio del rischio l'acquirente potrà recedere dal contratto solo se la MIKRON è definitivamente impossibilitata a fornire l'intera prestazione e, per questo motivo, l'acquirente ha un interesse giustificato a rifiutare l'intera fornitura di questi prodotti. In caso diverso l'acquirente potrà chiedere di ridurre proporzionalmente la controprestazione dando prova a MIKRON dell'effettivo danno patito.
2. Se la MIKRON è in ritardo e se l'acquirente, trascorso il termine di consegna, le ha concesso varie proroghe di almeno 14 settimane insieme alla dichiarazione esplicita che, in caso di infruttuoso decorso del termine, la prestazione non verrà accettata, se anche l'ultima proroga non viene rispettata, l'acquirente sarà autorizzato a recedere se l'oggetto della fornitura non espleta affatto la prestazione contrattualmente concordata. Se, invece, l'oggetto della fornitura svolge sostanzialmente la prestazione concordata, la MIKRON sarà tenuta esclusivamente al risarcimento danni nella misura massima del 10 per cento del prezzo contrattualmente concordato per l'oggetto in questione.

3. In caso di rescissione del cliente, questi ha il diritto al risarcimento del danno diretto che può dimostrare di aver subito, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno mediante la sostituzione dei beni. Se la rescissione non è dovuta a dolo o colpa grave della MIKRON, sono esclusi ulteriori diritti di risarcimento danni.

## XI. Software

1. Se l'entità della fornitura comprendere anche la fornitura di prodotti software, viene concesso al cliente il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Esso viene ceduto per l'uso esclusivo solo per l'oggetto della fornitura. È vietato l'uso su più sistemi. Non è ammessa la concessione di sublicenze.
2. Il cliente potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente solo nella misura ammessa dalla legge. Il cliente si impegna a non rimuovere le indicazioni del fabbricante, in particolare i riferimenti al copyright, né a modificarle senza previo consenso esplicito della MIKRON.
3. Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, copie comprese, sono riservati alla MIKRON o al fornitore del software.

## XII. Validità

1. Nel caso in cui le singole disposizioni delle presenti condizioni fossero nulle o se le presenti condizioni dovessero contenere lacune, resta salva la validità delle altre disposizioni. In caso di nullità di una disposizione entrambe le parti cercheranno di trovare di comune accordo un'altra norma che più si avvicini agli obiettivi perseguiti dalle condizioni.

## XIII. Foro competente

1. Per questo rapporto contrattuale vale esclusivamente il diritto svizzero.
2. È applicabile il diritto svizzero. Foro competente è Lugano.

MIKRON SA AGNO  
Sistemi di lavorazione  
115 Casella postale  
6903 Lugano 3

L'acquirente con la sottoscrizione dichiara di aver preso cognizione del contenuto delle disposizioni sopra descritte e dichiara espressamente di accettarle senza alcuna riserva.

Firma del legale rappresentante  
e timbro della società acquirente